



DETERMINAZIONE 67

OGGETTO: Proclamazione eletti elezioni suppletive per la nomina dei rappresentanti degli studenti per il Consiglio dell'Istituzione e per la Consulta Provinciale Studenti ed elezione dei Consigli di Classe

Premesso che:

- Con la determina n. 97 del 17.09.2020 veniva indetta l'assemblea per la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell'Istituzione e della Consulta Provinciale Studenti;
- Con la determina n. 115 del 09.11.2020 venivano eletti i rappresentati del Consiglio dell'Istituzione e della Consulta Provinciale Studenti;
- Con la determina n. 56 del 20.09.2023 sono state indette le elezioni suppletive per la nomina dei rappresentanti degli studenti all'interno del Consiglio dell'Istituzione e per la Consulta Provinciale Studenti in quanto gli studenti eletti risultano uscenti e le elezioni per i Consigli di classe;

IL DIRIGENTE DELL'ISTITUZIONE

- VISTA** la legge provinciale sulla scuola ed in particolare l'articolo 22, comma 5, il quale prevede che con regolamento siano definiti i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nonché i casi e le modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa;
- VISTO** l'articolo 17 della legge provinciale sulla scuola il quale al comma 2 ha definito le modalità di adozione dello statuto da parte del consiglio delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- VISTA** la procedura prevista dal D.P.P. del 15.05.2009, nr. 8-10/Leg (regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle rappresentanze elettive, nonché dei casi e delle modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa), così come modificato dal D.P.P. del 06.06.2011, nr. 9-67/Leg.;
- VISTO** in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto sopra citato il quale dispone che il dirigente dell'istituzione ha il compito di indire le elezioni per la costituzione del consiglio dell'istituzione, fissando le date e l'orario di svolgimento delle assemblee elettorali, all'interno del periodo stabilito dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale;
- VISTA** la legge n. 477 del 1973;
- VISTO** il D.P.R. n. 416 del 1974;



VISTO l'art. 12 dello Statuto dell'Istituzione e l'art. 20 del Regolamento di Istituto che prevede la presenza nel Consiglio di Classe di 2 rappresentanti per la componente Studenti e 2 rappresentanti per la componente Genitori;

VISTO l'art. 3 dello Statuto della Consulta Provinciale degli Studenti il quale prevede la presenza in tale organo quali membri effettivi due studenti eletti da ciascun Istituto scolastico e formativo del secondo ciclo di istruzione della Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto previsto dall'art 40 della Lp n° 5 del 7/8/2006;

D E T E R M I N A

1. di proclamare i nominativi degli eletti allegati alla presente determinazione e nello specifico:
 - per i Consigli di classe sono stati eletti due rappresentanti per la componente studenti e due rappresentanti per la componente genitori;
 - per le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto è stato eletto un rappresentante per la componente studenti;
 - per la Consulta Provinciale degli studenti sono stati eletti due rappresentanti degli studenti;
2. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, art. 8 del Regolamento di attuazione della L.P. 7/1997 e s.m. approvato con D.P.G.P. di data 26.03.1998 n. 6-78/Leg.;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Sito istituzionale, ai sensi dell'art 14, co. 6, del D.P.G.P. 18.10.1999, N. 13-12/Leg.

Gli elettori e i candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso motivato alla Commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla proclamazione degli eletti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vito Rovigo

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).